DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 9

Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici

La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti. 2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352

Versione in vigore dal 8 novembre 1989, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 27 ottobre 1973, n. 674
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-personale-delle-aziende-dipendenti-dal-ministero/art-9-carico-della-spesa-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

per-il-personale-postelegrafonico-comandato-presso